



Consiglio regionale

## **Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili**

### Art. 1

(Incentivi all'associazionismo comunale)

1. La Regione Abruzzo favorisce i progetti di riorganizzazione degli enti locali finalizzati alla realizzazione di unioni e fusioni di comuni ed eroga incentivi per l'esercizio associato di funzioni ai sensi della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'annualità 2022 ed euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità del 2023 e 2024, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024:
  - a) esercizio 2022 variazione per competenza e cassa:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 11464 denominato "Oneri per la realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni e del programma di riordino territoriale di cui agli artt. 9, 10 e 11 della L.R. 143/1997", per euro 300.000,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, capitolo 11495.5 denominato "Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - Trasferimenti ai Comuni per rimborso spese elettorali", per euro 180.000,00;
    - 3) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540.1 denominato "Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane soppresse", per euro 120.000,00;
  - b) esercizio 2023 variazione per competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 11464 denominato "Oneri per la realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni e del programma di riordino territoriale di cui agli artt. 9, 10 e 11 della L.R. 143/1997", per euro 1.500.000,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, capitolo 11495.5 denominato "Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - Trasferimenti ai Comuni per rimborso spese elettorali", per euro 780.000,00;
    - 3) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540.1 denominato "Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane soppresse", per euro 720.000,00;
  - c) esercizio 2024 variazione per competenza:

- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 11464 denominato "Oneri per la realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni e del programma di riordino territoriale di cui agli artt. 9, 10 e 11 della L.R. 143/1997", per euro 1.500.000,00;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, capitolo 11495.5 denominato "Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - Trasferimenti ai Comuni per rimborso spese elettorali", per euro 780.000,00;
- 3) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540.1 denominato "Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane soppresse", per euro 720.000,00.

#### Art. 2

(Potenziamento dell'Osservatorio regionale di Polizia Locale e sicurezza urbana)

1. La Regione Abruzzo al fine di potenziare e sviluppare le attività dell'Osservatorio regionale di Polizia Locale e Sicurezza urbana di cui all'articolo 23 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012), tenuto conto delle specifiche professionalità richieste per lo svolgimento delle suddette attività, procede all'avvalimento di n. 2 unità di personale di polizia locale in dotazione agli enti locali.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per il biennio 2022-2023, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024:
  - a) esercizio 2022 variazione per competenza e cassa:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 10, capitolo 135.1 denominato "Oneri diretti personale in avvalimento", per euro 40.000,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 03, Programma 01, capitolo 13000.1 denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla L.R. 20 novembre 2016, n.42 per istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale di polizia locale", per euro 40.000,00;
  - b) esercizio 2023 variazione per competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 10, capitolo 135.1 denominato "Oneri diretti personale in avvalimento", per euro 60.000,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 03, Programma 01, capitolo 13000.1 denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla L.R. 20 novembre 2016, n. 42 per istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale di polizia locale", per euro 60.000,00.

#### Art. 3

(Potenziamento dell'attività formativa del personale della polizia locale)

1. La Regione Abruzzo, al fine di potenziare ulteriormente le competenze professionali del personale appartenente alla polizia locale, attua i percorsi formativi di cui all'articolo 21 della l.r. 42/2013.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in complessivi euro 90.000,00 per il triennio 2022-2024, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024:

- a) esercizio 2022 variazione per competenza e cassa:
- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, capitolo 32430.2 denominato "Spese per la realizzazione di corsi per operatori di Polizia locale, per la scuola di P.L. e Osservatorio di Polizia Locale", per euro 30.000,00;
  - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 03, Programma 01, capitolo 13000.1 denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla L.R. 20 novembre 2016, n. 42 per istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale di polizia locale", per euro 30.000,00;
- b) esercizio 2023 variazione per competenza:
- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, capitolo 32430.2 denominato "Spese per la realizzazione di corsi per operatori di Polizia locale, per la scuola di P.L. e Osservatorio di Polizia Locale", per euro 20.000,00;
  - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 03, Programma 01, capitolo 13000.1 denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla L.R. 20 novembre 2013, n. 42 per istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale di polizia locale", per euro 20.000,00;
- c) esercizio 2024 variazione per competenza:
- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, capitolo 32430.2 denominato "Spese per la realizzazione di corsi per operatori di Polizia locale, per la scuola di P.L. e Osservatorio di Polizia Locale", per euro 40.000,00;
  - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 03, Programma 01, capitolo 13000.1 denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla L.R. 20 novembre 2013, n. 42 per istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale di polizia locale", per euro 40.000,00.

#### Art. 4

(Contributo straordinario in favore dell'Associazione culturale EREBOR)

1. Al fine di contribuire ai costi di realizzazione della seconda edizione della manifestazione "Swing sotto le Stelle", la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario pari a euro 4.500,00 in favore dell'Associazione culturale EREBOR.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, per euro 4.500,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 4.500,00.

#### Art. 5

(Contributo alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Penne - ODV)

1. Al fine di consentire alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Penne - ODV l'allestimento di un punto mobile di pronto intervento presso il Comune di Farindola, gestito dai volontari dell'associazione, la Regione Abruzzo provvede per l'anno 2022 allo stanziamento di risorse per euro 70.000,00 in favore della Croce Rossa Italiana - Comitato di Penne - ODV per l'acquisto di un'ambulanza.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, quantificati per l'esercizio 2022 in euro 70.000,00, si fa fronte con le risorse della Missione 13, Programma 08, Titolo 1 nell'ambito del bilancio regionale di previsione 2022-2024, esercizio 2022.
3. La copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 70.000,00, è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022:
  - a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 13, Programma 08, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo in favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Penne - ODV per l'acquisto di un'ambulanza", per euro 70.000,00;
  - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, Cap. 35001/2 (Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni relative ai tributi propri) per euro 70.000,00;
4. le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia sanitaria adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare la variazione di cui al presente articolo, anche senza l'assenso da parte del Centro di responsabilità, titolare delle risorse regionali individuate per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla norma di legge, in quanto le maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b), utilizzate ai fini della predetta copertura, sono già state accertate e riscosse.

#### Art. 6

(Modifiche alla l.r. 9/2022)

1. Alla legge regionale 9 giugno 2022, n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole "risanamento ambientale" sono inserite le seguenti "e paesaggistico";
  - b) alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 7, dopo le parole "(Codice dei contratti pubblici)." sono aggiunte le seguenti: "L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. 175/2016.";
  - c) il comma 5 dell'articolo 7 è abrogato;
  - d) al comma 9 dell'articolo 7 le parole "per concessioni" sono soppresse;
  - e) al comma 2 dell'articolo 10 la parole "comma 8" sono sostituite con le seguenti: "comma 6";
  - f) al comma 2 dell'articolo 11 le parole "alla valutazione delle proposte progettuali gestionali partecipano tutte le Amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale e locale;" sono sostituite con le seguenti: "alla valutazione e selezione delle proposte progettuali

- gestionali partecipano, secondo le modalità disciplinate dagli articoli 16 e 18, tutte le Amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale e locale;"
- g) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12, dopo la parola "selezione" sono aggiunte le seguenti: "e valutazione";
- h) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 13, dopo le parole "di carattere ambientale" sono inserite le seguenti: "e di tutela paesaggistica";
- i) il comma 5 dell'articolo 21 è abrogato;
- j) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 le parole "canone aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 5" sono sostituite con le seguenti: "onere compensativo di cui all'articolo 31, comma 1-bis";
- k) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 1 è sostituito con il seguente:
 

"1. La Regione assicura interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del d.lgs. 79/1999";
  - 2) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole "ambienti acquatici," sono aggiunte le seguenti parole "nonché la tutela del paesaggio";
- l) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 

"1-bis. Il concessionario è tenuto a versare annualmente alla Regione, entro il 28 febbraio, un onere compensativo di euro 10,00 per ogni kW di potenza nominale media, per la promozione ed il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo.";
  - 2) Il comma 2 è sostituito con il seguente:
 

"2. Gli introiti derivanti dal pagamento dell'onere di cui al comma 1-bis sono destinati integralmente ai comuni di cui al comma 1 e sono riservati esclusivamente al finanziamento ed alla promozione delle misure di cui al presente articolo.";
- m) il comma 4 dell'articolo 32 è sostituito con il seguente:
 

"4. Nel caso di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento, di una o entrambe le rate del canone di cui all'articolo 21, comma 1, o dell'onere compensativo di cui all'articolo 31, comma 1-bis, o di una o entrambe le rate del canone aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 6, l'importo del canone non pagato è incrementato, per l'annualità successiva, a titolo di sanzione, del 50 per cento.";

n) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 34 la parola "canone" è sostituita con le parole "onere compensativo";

o) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 le parole "di cui al comma 5 dell'articolo 21 relative al canone aggiuntivo" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 1-bis dell'articolo 31 relative all'onere compensativo";

p) al comma 2 dell'articolo 36 le parole "comma 5" sono sostituite con le parole "comma 6".

## Art. 7

(Modifica all'art. 16 della l.r. 10/2022)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 10 (Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è abrogato.

## Art. 8

(Modifiche alla l.r. 11/2022)

1. Alla legge regionale 13 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) i termini "sordomuti" e "sordi prelinguali" ovunque ricorrano sono sostituiti con l'espressione "sordi";
  - b) al comma 1 dell'articolo 1 la parola "sordomute" è sostituita con la parola "sorde";
  - c) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
 

"3. Ai fini della presente legge:

    - a) sono considerati ciechi i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
    - b) sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi).";
  - d) ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare".

## Art. 9

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1. All'articolo 12-bis della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 

"2-bis. All'organizzazione della Fiera, nel rispetto del programma approvato, provvede quale soggetto attuatore l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive). Il Servizio regionale competente in materia provvede a trasferire annualmente le connesse risorse individuate al comma 4 dell'articolo 24."
2. All'articolo 7 della legge regionale 15 marzo 2021, n. 5 (Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 

"2.1. All'organizzazione della Fiera, nel rispetto del programma condiviso dai Dipartimenti competenti individuati ai sensi del comma 2, provvede quale soggetto

attuatore l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive). Il Servizio regionale competente, in qualità di Centro di Responsabilità, provvede a trasferire annualmente le connesse risorse presenti sul pertinente capitolo."

3. Il comma 1 dell'articolo 11-ter della legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo), è sostituito dal seguente:

"1. Gli immobili conferiti con l'autorizzazione prevista dalla presente legge sono vincolati al perseguimento dell'oggetto sociale e nelle ipotesi di scioglimento e cessazione delle attività degli enti proprietari sono riacquisiti al patrimonio della Regione Abruzzo. Detti immobili sono altresì riacquisiti al patrimonio regionale su specifica richiesta da parte dell'Amministrazione regionale che può concederli in comodato d'uso."

4. All'articolo 4-bis della legge regionale 27 gennaio 1997, n. 7 (Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole "una riduzione del 30%" sono sostituite con le parole "una riduzione del 50%";

b) al comma 6 dopo le parole "previa iscrizione ipotecaria" sono inserite le seguenti "o previa presentazione di polizza fideiussoria";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Per le aree di sedime di cui al comma 4 il Comune territorialmente competente, previa stipula di una convenzione con la Regione, può chiedere direttamente all'Agenzia del Territorio le determinazioni dei valori di cui al medesimo comma 4, anticipandone le relative spese. La richiesta di valutazione è corredata della stima effettuata da parte dell'ufficio tecnico comunale. Il Comune, ottenuta la determinazione del valore dell'area di sedime chiede al Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale di attivare le procedure per l'alienazione.

6-ter. Il 20% dei proventi delle alienazioni è destinato, nel bilancio regionale ovvero nel fondo di rotazione di cui al comma 6-quater, al rimborso ai Comuni degli oneri sostenuti per le valutazioni di cui al comma 4 effettuate dall'agenzia del territorio, fino a concorrenza dell'importo anticipato se l'introito derivante dall'alienazione risulta capiente e comunque nel limite del 20% di esso.

6-quater. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, può avvalersi per la gestione dei procedimenti di cui al presente articolo, mediante stipula di apposita convenzione, di società in house, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), anche ai fini della istituzione di uno specifico fondo di rotazione.

6-quinquies. Lo strumento di cui al comma 6-quater può essere utilizzato anche nell'ambito della gestione dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, per i quali la Regione, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, può avvalersi del supporto dei Consorzi di bonifica ai quali rimborsa i relativi oneri."

5. All'articolo 63 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 le parole "il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge" sono sostituite dalle parole "l'ente competente così come individuato dalla presente legge";
- b) al comma 5 le parole "comma 5-bis" sono sostituite con le parole "comma 5-ter".

#### Art. 10

(Disposizioni per il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato)

1. Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere nell'ambito territoriale unico regionale, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data.

#### Art. 11

(Ulteriore finanziamento delle iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà)

1. Per l'esercizio 2022, lo stanziamento del capitolo di spesa 71532 "Iniziativa per il sostegno alimentare per le persone in stato di povertà", Missione 12, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale 2022-2024, è incrementato di ulteriori euro 100.000,00.
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022:
  - a) in aumento parte Spesa: capitolo 71532 "Iniziativa per il sostegno alimentare per le persone in stato di povertà", Missione 12, Programma 02, Titolo 1, per euro 100.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, capitolo 11495.5 denominato "Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - Trasferimenti ai Comuni per rimborso spese elettorali", per euro 100.000,00.
3. Alla Tabella degli stanziamenti continuativi delle leggi regionali di cui all'allegato 1 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)) la previsione dello stanziamento del capitolo di spesa 71532, Missione 12, Programma 02, Titolo 1, è aumentato, per l'anno 2022, per il corrispondente importo.
4. Al Dipartimento regionale competente in materia di Lavoro – Sociale è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente articolo.

#### Art. 12

(Contributo all'Istituto IPSIAS Di Marzio Michetti per percorsi IeFP)

1. Per assicurare l'erogazione in via sussidiaria, da parte dell'Istituto Professionale Di Marzio-Michetti di Pescara, del percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) di "Operatore del benessere", sulla base di quanto previsto dal decreto del



Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale) e dall'Accordo (acconciatore/estetista) intercorso tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo in recepimento dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107), è autorizzata la spesa per l'anno 2022 di euro 40.000,00, da assegnare all'acquisizione di docenze tecnico-professionali per le quali manca la specifica classe di concorso presso il Ministero dell'Istruzione.

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022:
  - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 15, Programma 02, capitolo 51650 "Prestazioni per docenze tecnico-professionali", per euro 40.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540.1 denominato "Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane soppresse", per euro 40.000,00.

#### Art. 13

(Ulteriore contributo alle Sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale Sordomuti)

1. Per l'esercizio 2022, lo stanziamento del capitolo di spesa 71625 "Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale Sordomuti (ENS) - L.R. 29.11.1982, n. 87", Missione 12, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale 2022-2024, è incrementato di ulteriori euro 60.000,00.
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022:
  - a) in aumento parte Spesa: capitolo 71625 "Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale Sordomuti (ENS) - L.R. 29.11.1982, n. 87", Missione 12, Programma 02, Titolo 1, per euro 60.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540.1 denominato "Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane soppresse", per euro 60.000,00.
3. Al Dipartimento regionale competente in materia di Lavoro – Sociale è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente articolo.

## Art. 14

(Modifica all'art. 5 della l.r. 18/2001)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), dopo le parole "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti "e dei consiglieri segretari".

## Articolo 15

(Contributo straordinario all'associazione Famiglia Abruzzese)

1. La Regione Abruzzo concede per l'anno 2022 all'associazione Famiglia Abruzzese, con sede in Montreal (Canada) un contributo straordinario per l'organizzazione dell'evento, in Montreal, in onore dei 50 anni dell'associazione, per una spesa prevista di euro 10.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo straordinario all'associazione Famiglia Abruzzese", istituito nella parte Spesa del bilancio regionale di previsione pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, Missione 07 "Turismo", Programma 02 "Politica regionale unitaria per il turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale".
3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 2/2022, mediante applicazione per il corrispondente importo dell'avanzo di cui all'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ((Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modificazioni, come determinato in sede di Rendiconto per l'esercizio 2020.

## Art. 16

(Intervento Progetto "Borghi più belli")

1. Al fine di consentire il finanziamento, per l'importo di euro 200.000,00, dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 2/2022 denominato "Borghi più belli", all'esercizio 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 01, per euro 200.000,00;
  - b) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare "Intervento Progetto Borghi più belli", per l'importo di euro 200.000,00.
2. Relativamente all'esercizio 2022, le maggiori spese di cui al comma 1 sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 e nei limiti dei relativi importi.
3. All'articolo 6, comma 2, terzo periodo, della l.r. 2/2022, all'interno della parentesi è espunta l'espressione "Borghi più belli".

## Art. 17

(Adeguamento dotazioni per noleggio mezzo di trasporto per attività di ispezione e controllo e per affidamento di attività di supporto al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio)

1. Al fine di consentire il noleggio di un mezzo di trasporto per la esecuzione di attività di ispezione e controllo e l'affidamento di attività di supporto a favore del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, nell'esercizio 2022 del bilancio regionale di previsione 2022/2024 è autorizzato lo stanziamento dell'importo di euro 80.000,00, sul capitolo di entrata 31150, art. 2 e la correlata istituzione di due nuovi capitoli di spesa, con dotazione rispettivamente di euro 10.000,00 e di euro 70.000,00, da destinare alle finalità ipotizzate.
2. Al bilancio regionale di previsione 2022/2024, per il solo esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 31150, art. 2, per euro 80.000,00;
  - b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 01, Capitolo di nuova istituzione da denominare "Acquisto di servizi-noleggio mezzi di trasporto da proventi del canone di concessione per le acque minerali e termali", con dotazione di euro 10.000,00;
  - c) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 01, Capitolo di nuova istituzione da denominare "Acquisto di servizi da proventi del canone di concessione per le acque minerali e termali", con dotazione di euro 70.000,00.
3. Relativamente all'esercizio 2022, le maggiori spese di cui al comma 1 sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al comma 2, lettera a) e nei limiti dei relativi importi.

## Art. 18

(Contributo al Comune di Vasto)

1. La Regione Abruzzo, nel quadro delle politiche per la promozione del settore della Cultura, per l'anno 2022, intende sostenere iniziative, manifestazioni e spettacoli di carattere nazionale ed internazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è concesso al Comune di Vasto un contributo di importo pari a euro 40.000,00 per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative, manifestazioni e spettacoli di carattere nazionale ed internazionale, che promuovono al loro interno messaggi per la tutela della natura, dell'ambiente e della salute umana, utili a sensibilizzare l'opinione pubblica ad adottare soluzioni concrete sulle principali emergenze ambientali.
3. Per l'anno 2022, agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 40.000,00, si provvede con lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo in favore del Comune di Vasto per eventi culturali di carattere nazionale e internazionale", nell'ambito della Missione 5, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione regionale 2022-2024.
4. Ai fini della copertura della spesa di cui al presente articolo, pari ad euro 40.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza al bilancio regionale 2022-

2024, esercizio 2022:

- a) in aumento parte Spesa: Missione 5, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo in favore del Comune di Vasto per eventi culturali di carattere nazionale e internazionale", per euro 40.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 40.000,00.
5. Il Dipartimento competente della Giunta regionale provvede agli adempimenti successivi.

Art. 19  
(Modifica alla l.r. 1/2021)

1. Alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021)) al comma 4 dell'articolo 7 le parole "31 ottobre 2022" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2023".

Art. 20  
(Modifica alla l.r. 124/1998)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1998, n. 124 (Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992) dopo la parola "residenti" sono aggiunte le seguenti parole: "o aver eletto il domicilio professionale".

Art. 21  
(Modifica alla l.r. 1/2021)

1. All'allegato 4 di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2021 il rigo:

Associazione Arma Aeronautica sez. Pescara	Euro 10.000,00	Celebrazioni Corradino D'Ascanio a 40 anni dalla scomparsa
--	----------------	--

è sostituito dal seguente:

Associazione Arma Aeronautica sez. Pescara	Euro 10.000,00	Centenario Aeronautica Militare (28 marzo 1923-2023)
--	----------------	--

Art. 22  
(Fondi per la compartecipazione della Regione al Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani di cui al D.M. Ambiente 16.10.2006)

1. Allo scopo di garantire la quota regionale di compartecipazione al Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della

qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani di cui al D.M. Ambiente 16/10/2006, si provvede con apposite dotazioni di spesa per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2022-2024 e precisamente:

- a) Esercizio 2022: euro 877.200,00;
  - b) Esercizio 2023: euro 2.046.800,00;
  - c) Esercizio 2024: euro 3.174.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede nei termini di seguito indicati, ivi includendo le variazioni al bilancio regionale di previsione 2022-2024, per i soli esercizi 2023 e 2024:
- a) Esercizio 2022: mediante reiscrizione di economie vincolate per l'importo di euro 877.200,00, nell'ambito della Missione 09, Programma 08, Titolo 2 della spesa, capitolo 292361;
  - b) Esercizio 2023, per sola competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 08, Programma 01, Capitolo 152175, per euro 2.046.800,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 2.046.800,00;
  - c) Esercizio 2024, per sola competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 08, Programma 01, Capitolo 152175, per euro 1.274.000,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 1.274.000,00.
3. Per l'esercizio 2024, le risorse di cui alla variazione disposta dal comma 2 incrementano lo stanziamento già iscritto in bilancio regionale di previsione 2022/2024 per l'importo di euro 1.900.000,00, nell'ambito dei medesimi Titolo 2, Missione 08, Programma 01, sino alla concorrenza del cofinanziamento previsto per l'annualità in questione, pari a complessivi euro 3.174.000,00.

#### Art. 23

(Modifica alla l.r. 10/2004)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) le parole "e riducendola del" sono sostituite dalle seguenti "con facoltà di riduzione della quota fino al".

#### Art. 24

(Contributo alla Polisportiva L'Aquila Rugby A.S.D. per la manutenzione straordinaria del campo da rugby Centi-Colella)

1. La Regione Abruzzo concede alla Polisportiva L'Aquila Rugby A.S.D. di L'Aquila, per l'anno 2022, un contributo di euro 25.000,00 per la manutenzione straordinaria del campo da rugby Centi-Colella di L'Aquila.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo alla Polisportiva L'Aquila Rugby A.S.D. per manutenzione straordinaria del campo da rugby Centi-Colella", istituito nella parte

Spesa del bilancio regionale di previsione 2022-2024, anno 2022, alla Missione 06, Programma 01, Titolo 2.

3. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è prevista con la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 06, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo alla Polisportiva L'Aquila Rugby A.S.D. per manutenzione straordinaria del campo da rugby Centi-Colella", per euro 25.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 25.000,00.
4. La Giunta regionale e il Dipartimento competente provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

#### Art. 25

(Sostituzione dell'art. 23 della l.r. 5/2022)

1. L'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

#### "Art. 23

(Rifinanziamento della l.r. 28/2021)

1. La legge regionale 21 dicembre 2021, n. 28 (Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) è rifinanziata, nell'ambito del bilancio regionale di previsione finanziario 2022/2024, per l'importo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2022 e per l'importo di euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici", alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le seguenti variazioni al bilancio di previsione regionale finanziario 2022-2024:
  - a) esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 10, per euro 100.000,00 dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici";
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 100.000,00;
  - b) esercizio 2023, in termini di competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 10, per euro 250.000,00 dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici";
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 250.000,00.
  - c) esercizio 2024, in termini di competenza:

- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 10, per euro 250.000,00 dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici";
  - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 250.000,00.
4. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali di cui all'allegato 2 della l.r. 2/2022 sono apportate, per le previsioni relative agli anni 2022, 2023 e 2024, le conseguenti modifiche."

#### Art. 26

(Contributo una tantum per lavoratrici e lavoratori delle ASP e contributo alle RP private)

1. La Regione Abruzzo, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, concede un contributo "una tantum" non inferiore a 1.000,00 euro a ciascun lavoratore e lavoratrice impiegato nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) abruzzesi nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concede altresì un contributo alle Residenze Protette private, accreditate e contrattualizzate, indicate nell'allegato 1C alla deliberazione di Giunta regionale n. 656 dell'11 ottobre 2021.
3. Il contributo di cui al comma 2 è proporzionato al numero di posti letto accreditati per ciascuna residenza come indicati nel medesimo allegato 1C.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per le lavoratrici e lavoratori delle ASP in servizio nel periodo della Pandemia COVID ed euro 500.000,00 per le Residenze Protette private in proporzione al numero dei posti letti accreditati come indicato nell'allegato 1C alla DGR 656/2021 e formalmente occupati nel periodo di emergenza della Pandemia Covid da marzo 2020 a maggio 2022, per l'annualità 2022, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo una tantum in favore delle lavoratrici e lavoratori delle ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) impiegati nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19", per euro 500.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, capitolo 11495.5 denominato "Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - Trasferimenti ai Comuni per rimborso spese elettorali", per euro 500.000,00;
  - c) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo una tantum" in favore delle Residenze Protette private impiegate nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19", per euro 500.000,00;
  - d) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540.1 denominato "Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane soppresse", per euro 500.000,00.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio.

Art. 27

(Modifica all'art. 8 della l.r. 10/2022)

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 10/2022 le parole "Dipartimento DPC" sono sostituite dalle seguenti "Dipartimento DPD".

Art. 28

(Sostituzione dell'art. 5-bis della l.r. 94/1995)

1. L'articolo 5-bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio Internazionale Ignazio Silone) è sostituito dal seguente:

"5-bis

(Ulteriore utilizzo delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 6 possono essere utilizzate dal Comune di Pescara anche per iniziative materiali ed immateriali destinate alla valorizzazione della figura di Ignazio Silone, nel limite dello stanziamento di cui al capitolo 61626, Titolo 1, Missione 5, Programma 02 del bilancio regionale di previsione annuale".

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/7 del 2.8.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/rd